

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2012
389/2012/R/EEL

PROROGA DELLA VALIDITÀ DELLA CONVENZIONE PER L'APPROVVIGIONAMENTO, DA PARTE DI TERNA, DI RISORSE PER IL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO PER LA CONTINUITÀ DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA, NELL'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELLA SOCIETÀ IDROELETTRICA VALCANALE S.A.S.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 27 settembre 2012

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) del 9 giugno 2006, n. 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità del 27 dicembre 2006, n. 313/06 (di seguito: deliberazione 313/06);
- la deliberazione dell'Autorità del 11 dicembre 2008, ARG/elt 180/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 180/08);
- la convenzione stipulata in data 2 febbraio 2007 dalla società Terna S.p.A. (di seguito: Terna) con la società Idroelettrica Valcanale S.a.s. (di seguito: Idroelettrica Valcanale) per l'approvvigionamento di risorse di dispacciamento ai fini di assicurare la continuità di alimentazione elettrica nell'ambito territoriale di competenza di Idroelettrica Valcanale;
- la lettera di Idroelettrica Valcanale del 4 novembre 2011, prot. Autorità n. 29169 del 11 novembre 2011, (di seguito: lettera 11 novembre 2011);
- la lettera di Idroelettrica Valcanale del 25 gennaio 2012, prot. Autorità 2363 del 26 gennaio 2012 (di seguito: lettera 26 gennaio 2012);
- la lettera di Idroelettrica Valcanale del 27 marzo 2012, prot. Autorità 9469 del 28 marzo 2012 (di seguito: lettera 28 marzo 2012);
- la lettera di Idroelettrica Valcanale del 16 luglio 2012, prot. Autorità 22276 del 20 luglio 2012 (di seguito: lettera 20 luglio 2012);
- la lettera di Idroelettrica Valcanale del 31 luglio 2012, prot. Autorità 24019 del 02 agosto 2012 (di seguito: lettera 2 agosto 2012);
- la comunicazione di Idroelettrica Valcanale del 20 settembre 2012, prot. Autorità 28688 del 20 settembre 2012 (di seguito: lettera 20 settembre 2012);

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 313/06, l'Autorità ha invitato Terna a stipulare con Idroelettrica Valcanale un'apposita convenzione per la fornitura di risorse di dispacciamento da parte di unità di produzione nella titolarità di Idroelettrica Valcanale (di seguito: Convenzione Terna-Valcanale) nelle more della realizzazione della nuova linea diretta di interconnessione Tarvisio-Arnoldstein (di seguito: linea Tarvisio-Arnoldstein) per l'alimentazione della rete di distribuzione esercita da Idroelettrica Valcanale nella sua veste di concessionaria del servizio di distribuzione nell'ambito del Comune di Tarvisio;
- in ottemperanza alla deliberazione 313/06, la Convenzione Terna-Valcanale è stata stipulata in data 2 febbraio 2007 con termine ultimo di validità pari al 31 dicembre 2008, salvo che le clausole di risoluzione previste dalla convenzione medesima non entrino in vigore prima di detta data;
- con deliberazione ARG/elt 180/08, l'Autorità ha invitato Terna a prorogare la Convenzione Terna-Valcanale a causa della revisione del cronoprogramma di realizzazione della linea Tarvisio-Arnoldstein;
- in ottemperanza alla deliberazione ARG/elt 180/08, la Convenzione Terna-Valcanale è stata prorogata in data 30 luglio 2009 con termine ultimo di validità pari al 31 dicembre 2011, salvo che le clausole di risoluzione previste dalla convenzione medesima non entrino in vigore prima di detta data.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con lettera 26 gennaio 2012, Idroelettrica Valcanale ha comunicato all'Autorità che, in attesa di formale comunicazione della proroga della Convenzione Terna-Valcanale e nella consapevolezza dell'importanza vitale del servizio di riserva, continuerà a mantenere in stato di pronto intervento le proprie unità di produzione fino a quando non entrerà in servizio la linea Tarvisio-Arnoldstein o, comunque, fino a quando l'Autorità non dichiarerà superfluo il predetto servizio;
- con lettera 20 luglio 2012, Idroelettrica Valcanale ha comunicato all'Autorità di avere emesso fattura nei confronti di Terna per il servizio di riserva fornito a Terna nel primo semestre 2012 ma di aver ricevuto da Terna comunicazione che detta fattura non può essere pagata essendo la Convenzione Terna-Valcanale scaduta il 31 dicembre 2011;
- con lettera 2 agosto 2012, Idroelettrica Valcanale ha richiesto all'Autorità di prorogare la Convenzione Terna-Valcanale prudenzialmente fino al 31 dicembre 2013 tenendo conto del cronoprogramma contenuto nella soluzione tecnica minima di dettaglio rilasciata da Terna (di seguito: STMD) e accettata da Eneco Valcanale S.r.l. (di seguito: Eneco Valcanale) in data 11 aprile 2012;
- con l'ultima comunicazione 20 settembre 2012, Idroelettrica Valcanale ha trasmesso all'Autorità la STMD accettata da Eneco Valcanale da cui è stato finalmente possibile appurare con certezza che per i lavori programmati sulla rete di Enel Distribuzione funzionali all'attivazione della linea Tarvisio-Arnoldstein si prevede un tempo massimo di ottenimento delle relative autorizzazioni pari a 8 (otto) mesi e un tempo massimo di esecuzione dei medesimi pari a 16 (sedici) mesi.

RITENUTO OPPORTUNO:

- assicurare a Terna la possibilità di continuare ad avvalersi delle unità di produzione di Idroelettrica Valcanale per garantire un livello accettabile di continuità del servizio elettrico nell'ambito territoriale del Comune di Tarvisio estendendo la validità della Convenzione Terna-Valcanale;
- riconoscere a Terna la copertura degli oneri sostenuti nell'ambito della Convenzione Terna-Valcanale;
- assicurare a Idroelettrica Valcanale la remunerazione delle risorse di dispacciamento fornite da unità di produzione nella sua titolarità nel 2012 per le finalità di cui alla Convenzione Terna-Valcanale;
- fissare prudenzialmente la data del 31 dicembre 2014 come termine ultimo per la risoluzione della Convenzione Terna-Valcanale, fatto salvo la sua risoluzione anticipata alla data di entrata in servizio della linea Tarvisio-Arnoldstein qualora antecedente al 31 dicembre 2014

DELIBERA

1. di invitare Terna a prorogare la validità della Convenzione Terna-Valcanale;
2. di fissare il 31 dicembre 2014 come termine ultimo di validità della convenzione di cui al punto 1, qualora non si verifichino in epoca antecedente a tale data le circostanze contemplate dalle clausole di risoluzione previste dalla citata convenzione;
3. di riconoscere a Terna la copertura degli oneri derivanti dalla stipula della convenzione di cui al punto 1, includendo i medesimi nella determinazione del corrispettivo di cui all'articolo 44 della deliberazione 111/06;
4. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna e Idroelettrica Valcanale;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

27 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni